

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Corrado Quartarone - Dottore commercialista
Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 6/2015

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: RE-INTRODUZIONE DEL FALSO IN BILANCIO

Il 14 Giugno 2015 è entrato in vigore la legge "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", che prevede, in particolare, un inasprimento della pena per il falso in bilancio, delitto che torna ad essere applicato a tutte le imprese e non solo a quelle quotate in borsa.

La legge approvata non contiene solo norme sul falso in bilancio ma è volta a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla revisione, appunto, del reato di falso in bilancio.

Il provvedimento si suddivide in due parti:

- la prima (**artt. da 1 a 8**) riguarda i reati contro la pubblica amministrazione ;
- la seconda parte (**artt. da 9 a 12**) ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali.

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Di seguito sono schematizzate le modifiche apportate al testo previgente

Articolo	Novità
1 – reati contro la P.A.	<p>- passano a 3 e 5 anni (precedentemente da un anno e tre anni) i limiti di durata minima e massima dell'incapacità di contrattare con la P.A. (art. 32-ter c.p.);</p> <p>- si disciplinano i casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, per prevedere che tale pena accessoria nei confronti del dipendente di pubbliche amministrazioni consegue alla condanna alla reclusione non inferiore ai 2 anni (prima per pene non inferiori a 3 anni) per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 32-</p>

1

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>quinquies c.p.);</p> <p>- aumenta (si passa da 15 gg. e 2 anni a 3 mesi e 3 anni) il tempo minimo e massimo di durata della sospensione dall'esercizio di una professione (art. 35 c.p.);</p> <p>- aumenta l'entità delle pene previste dal codice penale per una serie di reati del pubblico ufficiale contro la P.A.;</p> <p>- si introduce una nuova circostanza attenuante nell'art. 323-bis c.p. che consente una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici delitti contro la P.A. (artt. 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.</p>
2 – sospensione condizionale	Si subordina, all'art. 165 c.p., l'accesso alla sospensione condizionale della pena per un catalogo di reati contro la P.A. (artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter e quater, 320 e 322-bis c.p.) al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno
3 - concussione	Si modifica la fattispecie di concussione (art. 317 c.p.), ampliandone l'ambito soggettivo di applicazione per ricomprendervi anche "l'incaricato di un pubblico servizio", così tornando alla formulazione ante-legge Severino (L. 190/2012).
4 – riparazione pecuniaria	Si inserisce nel codice penale l'art. 322-quater che stabilisce che, con la sentenza di condanna per un delitto contro la p.a., venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di un pubblico servizio) a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di appartenenza, ovvero, in caso di corruzione in atti giudiziari, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
5 – associazione mafiosa	Si introduce un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.).
6 - patteggiamento	Si modifica la disciplina del patteggiamento, per condizionare l'accesso al rito speciale, con riguardo ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato
7 – Autorità anticorruzione	Si pongono in capo al PM che esercita l'azione penale per reati contro la pubblica amministrazione obblighi informativi nei confronti del Presidente dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

IL FALSO IN BILANCIO

La legge in esame ha, con le disposizioni di cui all'articolo 9, modificato l'articolo 2621 del codice civile.

2

Milano 20144 - Corso Vercelli, 25 Tel. 02/89053161 Fax 02/89053164

Legnano 20025 - Corso Magenta, 16 Tel. 0331/543593 Fax 0331/543593

E-mail: segreteria@studiogiuliano.com

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

La norma previgente prevedeva la reclusione fino a due anni per “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettevano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”.

Tale punibilità era estesa anche al caso in cui le informazioni riguardassero beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, mentre veniva esclusa se le falsità o le omissioni non alteravano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Erano, altresì, previste alcune soglie di non ovvero la punibilità era comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinavano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Era previsto inoltre che il fatto non fosse punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta; in tal caso scattava una sanzione amministrativa (da uno a cento quote), l'interdizione dagli uffici direttivi da sei mesi a tre anni, e da una serie di cariche societarie (come amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti con funzioni anche contabili).

Il nuovo articolo 2621 del codice civile prevede alcune modifiche della fattispecie (in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni) e stabilisce che il reato è sempre punito come delitto con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni.

Pene ridotte, con un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-bis) sono previste qualora i fatti siano di lieve entità; tale fattispecie viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società nonché alle modalità o gli effetti della condotta dolosa.

E' altresì prevista l'applicazione di pene ridotte nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte e non d'ufficio.

Il nuovo art. 2621-ter fissa la “non punibilità per particolare tenuità” dei fatti di cui all'art. 131-bis del codice penale, in relazione all'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

La norma prevede infine inasprimento delle sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs n. 231/2001 (art. 25-ter) a carico delle società per il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 precedenti); per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono ridotte tra 100 e 200 quote.

Infine, è stato modificato l'art. 2622 c.c. ovvero la disciplina del falso in bilancio nelle società quotate introducendo le novità di seguito:

- l'illecito nelle società quotate è punito con una la reclusione da 3 a 8 anni;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- il falso in bilancio è trasformato in reato di pericolo anziché (come era previsto nella norma previgente) di danno e la procedibilità è d'ufficio (anziché a querela);

- come nel falso in bilancio delle società non quotate, sono eliminate le soglie di non punibilità.

Infine, alle società quotate vengono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Anche in tal caso, aumentano le sanzioni pecuniarie previste dal citato D.Lgs. n. 231/2001, che - per il falso in bilancio nelle società quotate - vanno da 400 a 600 quote (dalle precedenti 150-330).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano (MI), 09/07/2015

Nicola Giuliano